

VERBALE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO (Disciplina MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO)

VERBALE N. 1

Il giorno 20 del mese di dicembre 2022 alle ore 9.00, presso la Direzione Amministrativa del POR di Casatenovo, si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Posto di Dirigente Medico (Disciplina Malattie Apparato Respiratorio).

La Commissione, nominata con determina n. 381/RISUM del 28.11.2022, risulta così composta:

PRESIDENTE

Dott. Andrea Vesprini

Direttore Sanitario IRCCS INRCA

COMPONENTI

Dott. Daniele Colombo

POR INRCA Casatenovo

Dott. Yuri Rosati

POR INRCA Marche

Dott. Lorenzo Campanelli

*Rappresentante Ministero della Salute**

Dott. ssa Elena Arcucci

Rappresentante Regione Lombardia

SEGRETARIO

Dott.ssa Elisa Arrigoni

Collaboratore Amministrativo (Ctg. D) INRCA

*Il dott. Lorenzo Campanelli presenza alla seduta a mezzo video chiamata, come da nota protocollo DGVESC 31235 del 13.12.2022.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede, quindi, all'esame della documentazione esistente agli atti ed accerta:

- che in esecuzione della determina n. 313 del 29.6.2022 è stato indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto da Dirigente Medico (Disciplina Malattie Apparato Respiratorio);
- che il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 20.7.2022 e per estratto in G.U. n. 66 del 19.8.2022;
- che il bando di concorso sopracitato prevedeva come tempo utile per la presentazione delle domande il giorno 19.9.2022;
- che la procedura per l'espletamento del concorso è disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i., al D.lgs. 502/92, al D.P.R. 445/2000, al D.P.R. 487/1994.

La Commissione prende atto che con determina INRCA n. 381/RISUM del 28.11.2022 è stata disposta l'ammissione del dott. Savino Del Giudice, unico candidato che ha presentato domanda nei termini previsti dal bando.

Il Presidente e i Componenti, presa visione del nominativo del candidato ammesso dell'elenco dei candidati ammessi ed esclusi, sottoscrivono le dichiarazioni (**Allegati da n. 1 a n. 12**) che formano parte integrante del presente verbale, relative alla non sussistenza di situazioni di inconferibilità e

incompatibilità tra essi ed i concorrenti, come previsto, per analogia, dall'art.51 c.p.c. (essenzialmente parentela o affinità fino al 4° grado) e dall'art. 52 c.p.s. nonché di quelle previste dall'art. 35, 3° comma lett. e) del D.lgs.165/2001 e dall'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/2013.

Ciò premesso la Commissione stabilisce di attenersi al seguente ordine nello svolgimento dei lavori:

1. Determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli;
2. Svolgimento della prova scritta da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'art.12 del D.P.R. n.483/97 e s.m.i, come recepito dall'Istituto con delibera n.822 del 29.06.1998 e s.m.i.;
3. Valutazione dei titoli dei singoli concorrenti limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova scritta;
4. Correzione degli elaborati della prova scritta;
5. Svolgimento della prova pratica secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 483/87 e s.m.i. per i concorrenti che hanno raggiunto, nella prova scritta, il punteggio minimo previsto dall'art. 14 del citato D.P.R., come recepito dall'Istituto con Delibera N.822 del 29.06.1998 e s.m.i.
6. Svolgimento della prova orale secondo le modalità previste dall'art. 16 del D.P.R. n. 483/97 e s.m.i per i concorrenti che hanno raggiunto, nella prova pratica, il punteggio minimo previsto dall'art. 14 del citato D.P.R. e s.m.i., come recepito dall'Istituto con Delibera N.822 del 29.06.1998 e s.m.i.
7. Formazione della graduatoria finale;

Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso verranno rimessi ai competenti uffici dell'Istituto per le conseguenti determinazioni.

La commissione procede, quindi, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli
- b) 68 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 24 punti per la prova scritta
- b) 24 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10 punti
- b) titoli accademici e di studio: 2 punti
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15 punti
- d) curriculum formativo e professionale: 5 punti

TITOLI DI CARRIERA:

I titoli di carriera saranno così valutati:

TITOLI DI CARRIERA (fino ad un massimo di punti 10):

- a) servizi di ruolo presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Enti del comparto Sanità, e servizi **equipollenti** ai sensi delle norme vigenti:
 1. Servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, **nella disciplina**,
(per livello superiore va inteso sia il servizio prestato come Primario sia come Direttore di U.O. di II livello secondo la

nuova denominazione della posizione apicale: vedi Circolare del Ministero della Salute del 27.04.98)

Punti 1.00 per anno

2. Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso

Punti 0.50 per anno

3. Servizio in disciplina **affine** ovvero in **altra disciplina** da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25% (**affine**) e del 50% (**altra disciplina**);

4. Servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%

- a) Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

Punti 0.50 per anno

- b) Borse di studio

Punti 0.40 per anno

- c) Contratti di ricerca

Punti 0.50 per anno

La Commissione prende atto, inoltre, che per la valutazione dei **titoli di carriera**, ai sensi del vigente regolamento per l'ammissione agli impieghi, ci si debba attenere ai seguenti principi:

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni;
- i servizi di ruolo o a titolo di incarico prestati presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono aumentati del 20%;

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del D.L. 23 Dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 Febbraio 1979 n.54:

*"Il servizio prestato dai **contrattisti ed assegnisti** presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio ospedaliero di ruolo",*

sono equiparati al servizio di ruolo, fatti salvi i contratti di ricerca per i quali il regolamento degli I.R.C.C.S. prevede il punteggio specifico di 0.500.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 Dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dalle presenti norme per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

La Commissione precisa che:

- * Così come previsto dall'art. 20 comma 2) del DPR 483/97, che rimanda all'art. 22, 8^a comma della Legge 24.12.86 n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate o nell'Arma dei Carabinieri saranno valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalle norme di cui al D.M. 30.01.82 e successive modificazioni ed integrazioni per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici.
In assenza di specifiche tabelle di equiparazione necessarie per l'attribuzione dei suddetti punteggi e in mancanza di una giurisprudenza in materia, a conoscenza della Commissione, nei casi di servizio svolto presso Distretti Militari e non negli Ospedali Militari (per i quali si applica il D.M. 27.01.76), si ritiene di poter valutare detto servizio con il punteggio previsto per il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni (punti 0,50 ad anno).
- * Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3) della L. 8.07.98 n. 230, i servizi sostitutivi del periodo di servizio militare prestato in armi, effettivamente svolti, saranno valutati alla stessa stregua di quest'ultimo e, pertanto, con i punteggi di cui sopra.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (fino ad un massimo di punti 2):

- | | | |
|----|--|----------------|
| a) | Specializzazione in una disciplina affine | Punti 0,50 |
| b) | Specializzazione in altra disciplina | Punti 0,25 |
| c) | Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; | |
| d) | Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, fino a un massimo di punti 1,00 | Punti 0,50/cad |
| e) | Dottorati di ricerca | Punti 0,75 |

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Nel caso di possesso della specializzazione in disciplina equipollente e/o affine da parte di candidati che possono usufruire della normativa prevista dall'art. 59 comma 2 del Regolamento Generale sull'ammissione agli impieghi, che prevede: "Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Enti diversi da quello di appartenenza", pertanto al fine di salvaguardare la par condicio tra i candidati, gli stessi verranno considerati ammessi con l'esonero del requisito della specializzazione nella disciplina e, pertanto, i suddetti titoli di studio saranno valutati come sopra indicato.

Nel caso in cui venga applicato l'art. 73 del Regolamento Generale sull'ammissione agli impieghi che prevede che "limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10.12.97, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine", tale specializzazione non potrà essere valutata.

La Commissione prende atto che con D.lvo 28 luglio 2000 n. 254, art.8 1° comma, punto b), viene integrato l'art. 15, 7° comma, 1° periodo del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni, prevedendo, senza soluzione di continuità, la possibilità di accesso ai concorsi pubblici per dirigenti sanitari medici con il possesso di una specializzazione in disciplina affine.

Nel caso di possesso della specializzazione nella disciplina del concorso ed in disciplina affine, per effetto del succitato art. 73 ed al fine di assicurare ai candidati la par condicio, si considererà come requisito di ammissione la specializzazione in disciplina affine, fatto salvo il caso in cui la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita secondo l'ordinamento di

cui al D.L.vo 257/91, di cui al successivo comma. In tal caso verrà, infatti, salvaguardato il punteggio più favorevole per il candidato.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri:

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (fino ad un massimo di punti 15):

- 1) La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione
 - alla originalità della produzione scientifica;
 - all'importanza della rivista;
 - alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori;
 - al grado di attinenza dei lavori stessi con la disciplina malattie apparato respiratorio;
 - all'eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
Non verranno valutate le pubblicazioni che non risultino allegate alla domanda di partecipazione.

- 2) La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione, poste le suddette premesse, stabilisce i seguenti punteggi:

CRITERI PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI

LAVORI DI ALTA ORIGINALITA' SU RIVISTE INTERNAZIONALI		
• ATTINENTE	Punti	0,750
LAVORI DI ALTA ORIGINALITA' SU RIVISTE NAZIONALI		
• ATTINENTE	Punti	0,500
ABSTRACTS/POSTERS e PRESENTAZIONI		
• ATTINENTI	Punti	0,025

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (fino ad un massimo di punti 5):

1) Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente:

- il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera
- la specificità dell'attività professionale rispetto alla posizione funzionale da conferire
- gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici italiani e stranieri;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi, né i periodi di frequenza volontaria presso Enti e/o Aziende pubbliche o private

Rientrano, inoltre, nella valutazione del curriculum formativo e professionale, i periodi di aggiornamento effettuato presso Istituzioni straniere.

Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato

Ove sussistano gli elementi di cui sopra, per il punteggio ci si atterrà ai seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO CURRICULUM

INCARICO DI INSEGNAMENTO

In qualità di docente, incarico conferito da Istituzioni italiane e straniere

- | | |
|---|------------|
| ▪ Maggiore o uguale a 20 ore annue | Punti 0,50 |
| ▪ Numero di ore inferiori a 20 o non dichiarate | Punti 0,10 |

PARTECIPAZIONE A CORSI ATTINENTI ALL'AREA IN QUALITÀ DI DISCENTE

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ Corsi di Perfezionamento Post Lauream c/o Università | Punti 0,30 ad anno |
| ▪ Corsi di Perfezionamento Post Lauream c/o altri soggetti | Punti 0,10 ad anno |
| ▪ Master | Punti 0,15 ad anno
di corso |

Corsi, convegni, congressi

- | | |
|----------------------|----------------|
| ▪ Senza esame finale | Punti 0,01 cad |
| ▪ Con esame finale | Punti 0,02 cad |

PARTECIPAZIONE A CORSI IN QUALITÀ DI RELATORE

Punti 0,10 cad

ATTIVITÀ DI RICERCA RUOLO INVESTIGATOR E/O COLLABORATORE IN RICERCHE E PROGETTI SCIENTIFICI

punti 0,50 a prog. o ric.

CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA OGGETTO DI CONCORSO O AFFINE

Con Istituzioni ed Enti Pubblici Sanitari ed IRCCS anche privati purchè adeguatesi all'art.25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e s.m.i e come richiamato dal DLgs 229/99

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| ▪ Fino a 30 ore settimanali | Punti 0,40 anno |
| ▪ Maggiore 30 ore settimanali | Punti 1,00 anno |

Il contratto libero professionale stipulato con **case di cura convenzionate o accreditate**, è valutato per il 25% della sua durata.

Il contratto libero professionale stipulato con Ente pubblico non sanitario è valutato per il 50% della sua durata.

SERVIZI

♦ GUARDIA MEDICA	Punti 0,10 anno
♦ MEDICO FISCALE	Punti 0,10 anno
♦ MEDICO GENERICO	Punti 0,10 anno

I titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso non sono oggetto di valutazione.

ALTRI TITOLI

purchè documentati formalmente e già non valutati fino alla concorrenza di 5 punti a discrezione della commissione.

Valutazione attività in base a rapporti convenzionali

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Salute in base ad accordi nazionali, la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la sua valutazione verrà utilizzata la sotto indicata formula:

$$\frac{\text{Numero ore effettuate}}{28,5 \text{ ore (1)} \times 52 \text{ settimane}} \times 0,50 \text{ o } 0,375 \text{ o } 0,25 \text{ (2)} = \text{Punti (3)}$$

dove:

- (1) 28,5 costituisce l'orario previsto per il medico a T.D. (il massimale orario espletabile come attività convenzionata dalla vigente normativa è 38 ore)
- (2) 0,50 è il punteggio attribuibile ad anno per attività nella disciplina
0,375 è il punteggio attribuibile ad anno per attività in disciplina affine
0,25 è il punteggio attribuibile ad anno per attività in altra disciplina
- (3) Punti = punteggio attribuibile

Nel caso in cui le certificazioni relative ad attività ambulatoriale specialistica convenzionata non precisino esattamente il totale delle ore effettuate, la Commissione, non potendo risalire a tale dato, decide di riportare le ore settimanali ai giorni di effettiva attività prestata, considerando la settimana di 6 giorni, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui la parte decimale sia superiore a 500.

Ne consegue la seguente formula:

$$\frac{\text{gg. di servizio} \times \text{ore settimanali}}{6 \text{ (gg. settimanali)}} \times \text{punteggio attribuibile} = \text{Punti}$$

28.5 x 52 settimane

Nell'eventualità che la certificazione non indichi neppure le ore settimanali di riferimento l'attività non potrà essere valorizzata e, quindi, valutata.

Valutazione servizi e titoli equiparabili

- 2) I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti ed istituzioni private di cui all'art.4, commi 12 e 13, del D.L.vo 30 Dicembre 1992, 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono

equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 20 Dicembre 1979, n. 761 e s.m.i.

- 3) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
- 4) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
- 5) I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato sono valutati integralmente, qualora gli Enti abbiano provveduto all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dall'art.25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761e s.m.i. e come richiamato dal DLgs 229/99- In caso contrario, tali servizi sono valutati per il 25% della loro durata.

Servizio prestato all'estero

- 1) Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 Febbraio 1987 n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 Luglio 1960, n. 735.
- 2) Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 Luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1).

La Commissione richiama, inoltre per quanto compatibili i contenuti del D.P.R. 20.12.79 n. 761 per quanto riferito ai seguenti articoli:

- 24 "riconoscimento servizi prestati"
- 25 "servizi e titoli equipollenti"
- 26 "servizi e titoli equiparabili"
- 45 "attività didattiche, di ricerca e aggiornamento tecnico-scientifico"

Per il personale dell'I.N.R.C.A., il servizio prestato nel ruolo di ricerca sperimentale e clinica, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Generale sull'ammissione agli impieghi, deve intendersi prestato nel ruolo sanitario.

Per l'individuazione delle discipline equipollenti, si rinvia alla normativa regolamentare per l'accesso livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. di cui al D.M. 30.01.98. Le discipline affini sono quelle previste dal D.M. 31.01.98.

La Commissione precisa, infine, che:

- Non si terrà conto, agli effetti dei punteggi attribuibili, dei certificati laudativi dovendosi questi considerare come duplicati dei certificati di servizio già valutati come effettiva prestazione.
- Sulla base di quanto esplicitato dal bando di concorso, verranno presi in considerazione esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato o servizi autocertificati nei modi e forme previste dalla legge.
- La Commissione, per quanto concerne la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, alla luce dei principi fatti propri dalla recente normativa sulla semplificazione amministrativa e sulla autocertificazione, decide di procedere alla valutazione di tutta la documentazione presentata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o di quanto autocertificato nei modi di legge.

- Non verranno valutate le pubblicazioni che risultino dichiarate ma non allegate.

La verifica, nei confronti dei vincitori del concorso, della veridicità di quanto autocertificato viene demandata all'U.O. Amministrazione Risorse Umane dell'INRCA.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'Amministrazione rimetterà alla Commissione gli esiti della verifica stessa per gli opportuni provvedimenti.

- Saranno valutati solo i servizi a seguito di regolare nomina.
- Non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale.
- I servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato.
- Per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° Gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese.
- Qualora il certificato indichi che l'attività lavorativa viene svolta presso servizi territoriali, distretti, poliambulatori e simili, la stessa verrà considerata espletata nella disciplina di medicina generale.
- Se nei certificati di servizio non viene specificata, né risulta indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.
- Non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto.
- Non saranno valutati titoli prodotti successivamente al termine utile per la presentazione della domande.
- I servizi di medico fiscale, medico generico, di guardia medica, di continuità assistenziale o svolti nell'emergenza sanitaria territoriale ecc.. non saranno valutati quali titoli di carriera.

Degli stessi si terrà conto nel curriculum professionale. In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il punteggio più favorevole al candidato.

Ai fini del calcolo dei relativi punteggi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno valutate come mese intero.

Qualora l'attività di **guardia medica o di medico fiscale o di continuità assistenziale** ecc. sia certificata in ore, anziché in periodi, si calcola in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 484/96 (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale) - Art. 3 (titoli per la formulazione delle graduatorie) - comma 1, lettera c.

Pertanto:

96 ore di attività (24 ore settimanali - massimale orario espletabile per tali servizi - x 4 settimane) saranno ragguagliate ad un mese.

Per frazione di mese da valutare come mese intero si intenderà un complesso di ore di attività superiore a 48 (in analogia a quanto specificato al comma 2 del succitato art. 3 del D.P.R. 484/96).

Nel caso in cui il certificato evidenzi lo svolgimento di attività per un massimale di ore settimanali diverso dalle 24 ore (l'art. 50 commi 1 e 3 del Capo III - Continuità assistenziale - del D.P.R. 484/96 precisa che l'orario settimanale può essere ricompreso tra un minimo di 12 ore settimanali ed un massimo di 38 ore settimanali, nel caso di più attività compatibili), le ore saranno ragguagliate a mese come segue:

48 ore	(nel caso di attività x 12 ore settimanali)
96 ore	(nel caso di attività x 24 ore settimanali)
144 ore	(nel caso di attività x 36 ore settimanali)
152 ore	(nel caso di attività x 38 ore settimanali)

Ne consegue che per frazione di mese da valutare come mese intero si intenderà un complesso di ore di attività rispettivamente superiore a:

24
48
72
76

Per quanto concerne il servizio quale **sostituto di medico generico**, tenuto conto di quanto precisato alla lettera b) del già citato art. 3 comma 1 del D.P.R. 484/96, che prevede la valutazione dell'attività di sostituzione di medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo nel caso in cui la sostituzione riguardi un medico con più di 100 assistiti e l'attività si sia protratta per periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi, la Commissione decide che, qualora il numero dei pazienti ed il periodo di servizio sia inferiore ai limiti di cui sopra (fatta eccezione per le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare, per le quali la normativa prevede la valutazione anche se di durata inferiore ai 5 giorni), l'attività non sarà valutata.

Eventuali sostituzioni effettuate su base oraria saranno valutate alla stessa stregua di quanto indicato per la guardia medica.

Nel caso in cui il certificato non individui il numero degli assistiti assegnati al medico titolare, la Commissione, essendo impossibilitata a quantizzare esattamente il conteggio, considererà il numero degli assistiti inferiore a 100 e, pertanto, non valuterà il servizio.

- Il servizio prestato presso Comuni o loro Consorzi in qualità di medico interino, qualora non sia specificata la precisa qualifica, verrà considerato come servizio prestato in qualità di Ufficiale Sanitario incaricato e, pertanto, sarà valutabile nei limiti, modi e condizioni previsti dagli artt. 152 e 165 del Decreto Ministero Salute 30.01.82 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
- I servizi prestati presso cliniche o istituti universitari e riferiti ad anni accademici, saranno valutati come prestati dal 1° Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione.
- I sottoindicati servizi saranno come a fianco di ognuno equiparati:

⇒ Professore universitario ordinario o straordinario (docente di ruolo di I fascia)	⇒ a ex dirigente di II° Livello medico a tempo definito
⇒ Professore universitario associato (docente di ruolo di II fascia)	⇒ a ex dirigente di I° Livello medico a tempo definito
⇒ Ricercatore universitario (libero o confermato) con compiti di ricerca o strutturato in base alla legge "De Maria"	⇒ a ex assistente medico (ex 9° liv.) rapportato dall'01.01.93, ai sensi degli artt. 15 e 18, comma 2 bis, del D.L.vo 502/92 - 517/93, a dirigente di I° Livello medico a tempo definito
⇒ Assistente universitario ordinario (ruolo ad esaurimento)	⇒ a dirigente ex I° Livello medico a tempo definito.
⇒ Tecnici laureati strutturati in base alla legge "De Maria"	⇒ a ex assistente medico (ex 9° liv.) rapportato dall'01.01.93, ai sensi degli artt. 15 e 18, comma 2 bis, del D.L.vo 502/92 - 517/93, a dirigente di I° Livello medico a tempo definito

Tali servizi universitari saranno valutati a tempo pieno qualora ciò sia evidenziato nel certificato di

servizio.

Ai fini del calcolo dei relativi punteggi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno valutate come mese intero.

Per quanto non previsto, la Commissione si riserva di valutare caso per caso le fattispecie che si dovessero presentare.

La Commissione prende, quindi, atto che ai sensi della normativa vigente nonché del bando di concorso, le prove di esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:

consistente in una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.

b) PROVA PRATICA:

consistente nell'esecuzione, elaborazione, soluzione su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE:

vertente sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito di tale prova si procederà, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché dei più diffusi applicativi informatici.

Nella valutazione delle suddette prove la Commissione dà atto che si atterrà alle disposizioni dell'art. 14 del DPR 10.12.1997 n. 483 per la valutazione delle prove d'esame e stabilisce, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del DPR 483/97, i seguenti criteri:

Prova scritta: Precisione della definizione - completezza, capacità di sintesi, chiarezza espositiva e coerenza con la letteratura.

Prova pratica: Corretta interpretazione del caso clinico assegnato.

Prova orale: Capacità di esprimere in maniera sintetica, esauriente ed aggiornata i punti principali degli argomenti richiesti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 7/10.

Per l'ammissione alla prova pratica il candidato deve, quindi, conseguire nella prova scritta il punteggio minimo di 16.80/24.00 e per l'ammissione alla prova orale il punteggio minimo nella prova pratica di 16.80/24.00.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 7/10. La prova orale si intende, quindi superata al conseguimento di un punteggio minimo di 14/20.

La Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio:

A) PROVA SCRITTA:

- Elaborato che non risponde ai requisiti minimi per incompletezza o carenza di elementi essenziali inerenti al tema proposto

PUNTI da 0 a 16.79

- Elaborato che dimostra apprezzabile approfondimento delle conoscenze sugli argomenti proposti

PUNTI da 16.80 a 20.99

- Elaborato che, oltre a dimostrare un buon approfondimento delle conoscenze riguardo alle tematiche proposte, evidenzia un adeguato approccio alle più recenti acquisizioni scientifiche

PUNTI da 21.00 a 24.00

B) PROVA PRATICA:

Si applicano i criteri sopra descritti, con la medesima graduazione dei punteggi.

C) PROVA ORALE:

Si applicano, per quanto compatibili, i criteri sopra descritti con la seguente graduazione dei punteggi:

- Prova insufficiente

PUNTI da 0 a 13.99

- Prova idonea

PUNTI da 14.00 a 20.00

La suddetta prova si svolgerà alla presenza dell'intera Commissione in sala aperta al pubblico e verterà su domande predefinite che verranno sorteggiate dal candidato.

La Commissione, all'unanimità, stabilisce di far svolgere ai candidati, quale prova scritta la relazione su un argomento inerente la disciplina stessa.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, la Commissione al completo predispone una terna di prove per l'espletamento della prova scritta e le registra con i numeri 1, 2, 3:

Prova n. 1 - Eziologia e terapia della polmonite interstiziale

Prova n. 2 - Eziologia e terapia della polmonite interstiziale

Prova n. 3 - Eziologia e terapia della polmonite interstiziale

I fogli contenenti le prove sono chiusi in buste sigillate. Le buste vengono prese in custodia dal Segretario.

La Commissione, all'unanimità, decide di assegnare ai candidati per lo svolgimento di tale prova 30 (trenta) minuti di tempo.

I lavori terminano alle ore 9.55

Casatenovo, 20.12.2022

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

PRESIDENTE

Dott. Andrea Vesprini

.....

COMPONENTI

Dott. Daniele Colombo

.....

Dott. Yuri Rosati

.....

Dott. Lorenzo Campanelli

(concorda in videoconferenza)

.....

Dott. ssa Elena Arcucci

.....

SEGRETARIO

Dott.ssa Elisa Arrigoni

.....